

CATTOLICA OBIETTIVO RENDIMENTO

Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a un fondo interno

Mod. CACOR - ed. 09/2024

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 12/09/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	4
DEFINIZIONI	5
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	6
Art. 1 Oggetto del contratto	6
Art. 2 Premi e loro investimento	6
Art. 3 Prestazione e garanzia	6
Art. 4 Valore del contratto	6
Art. 5 Clausola di rivalutazione	7
Art. 6 Calcolo del numero di quote del fondo interno	8
Art. 7 Giorno di riferimento	8
Servizi inclusi nel contratto	9
Art. 8 Servizio di riallocazione.....	9
Art. 9 Servizio “Pianifica”: pagamenti programmati.....	9
CHE COSA NON È ASSICURATO?	10
Art. 10 Persone non assicurabili.....	10
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	10
Art. 11 Esclusioni e limitazioni	10
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?	10
Art. 12 Dichiarazioni	10
Art. 13 Richieste di pagamento a Generali Italia	11
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	11
Art. 14 Limiti e mezzi di versamento del premio	11
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	12
Art. 15 Durata	12
Art. 16 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione	12
Art. 17 Modifica delle condizioni del contratto	12
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	12
Art. 18 Recesso	12
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	13
Art. 19 Riscatto dell’assicurazione	13
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	13
Art. 20 Costi.....	13
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	14
Art. 21 Beneficiario.....	14
Art. 22 Cessione, pegno e vincolo	14
Art. 23 Non pignorabilità e non sequestrabilità	15
Art. 24 Rinvio alle norme di legge	15
Art. 25 Foro competente.....	15
Art. 26 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	15
ALLEGATI	16
Allegato 1: Regolamento del fondo interno “Generali Opportunità Bond 3.0”	16
Allegato 2: Regolamento della Gestione separata “Royal Fund”	18
Allegato 3: Regolamento della Gestione separata “Gesav”	20

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

CATTOLICA OBIETTIVO RENDIMENTO è una soluzione assicurativa di investimento che ha le seguenti caratteristiche:

- è a **vita intera**, cioè la prestazione è pagata ai beneficiari (→ [Definizioni](#)) al decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#));
- è a **premio unico**, cioè il contraente (→ [Definizioni](#)) versa una somma di denaro all'inizio del contratto, senza ulteriori versamenti successivi;
- Generali Italia investe il premio unico in parte in una **gestione separata** (→ [Definizioni](#)) e in parte in un **fondo interno** (→ [Definizioni](#)), che persegue **obiettivi di sostenibilità** ambientale e sociale;
- il fondo interno ha una scadenza fissata al **28/02/2031**e, a tale data, il relativo importo è reinvestito in un'altra gestione separata;
- dopo almeno un anno dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)), il contraente può chiedere il **riscatto**, per ottenere il pagamento in tutto o in parte del valore del contratto, con applicazione di costi nei primi 6 anni;
- in ogni momento il contraente può attivare un piano di riscatti parziali automatici, dell'importo che desidera ricevere per integrare annualmente il proprio reddito (**servizio "Pianifica"**).

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura delle Condizioni di assicurazione, sono utilizzati i seguenti strumenti grafici:

- **Carattere grassetto**: per dare maggior risalto ai concetti principali e al testo che bisogna leggere con maggiore attenzione;
- (→ [Definizioni](#)): per indicare che una parola è presente nelle definizioni; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che la parola è utilizzata nel testo delle Condizioni;
- (→ art. XX): per rinviare da un articolo delle Condizioni, dove un concetto è nominato, a un altro articolo, dove lo stesso concetto è spiegato più ampiamente; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che il concetto è nominato nel testo di ciascun articolo.
- Box con esempi:

Esempio

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della prestazione o alcuni passaggi più complessi.

Il contraente può registrarsi e accedere gratuitamente all'Area Clienti dal sito internet www.cattolica.it o dall'app MyCattolica. Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi
- consultare il valore del contratto
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale
- verificare i contatti dell'agenzia di riferimento
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy
- chiedere il riscatto e verificare lo stato della pratica.

Per qualsiasi chiarimento sul prodotto o ulteriore informazione è possibile contattare l'agenzia di riferimento.

Di seguito sono indicati i contatti della Compagnia:

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.

Sede Legale: Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Sito internet: www.cattolica.it

Pec: cattolica@pec.generaligroup.com

Recapito telefonico: 041.5492111

DEFINIZIONI

I termini di seguito indicati hanno il significato qui precisato. La prima volta che compaiono nel testo delle Condizioni, sono segnalati con questa evidenza grafica: (→ [Definizioni](#)).

Annualità assicurativa	Per la prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Può essere una persona diversa dal contraente. In tal caso, l'assicurazione per il caso di decesso è valida solo se l'assicurato dà il suo consenso scritto.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme alla polizza o in seguito.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare il premio.
Controvalore delle quote di un fondo interno	Importo in euro calcolato moltiplicando il numero delle quote di un fondo interno per il valore unitario della quota del fondo stesso nel giorno di valorizzazione.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Data di valutazione	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio, nel caso del Documento Unico di Rendicontazione inviato annualmente da Generali Italia, è la data alla quale si riferisce il documento stesso.
Diritto di recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
Fondo interno	Fondo di investimento appositamente creato da Generali Italia in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nel fondo.
Gestione separata	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di stipulare il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata al fondo interno.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
Riscatto	Facoltà del contraente di ottenere in anticipo un importo, prelevato dal contratto e determinato secondo le regole definite dal contratto stesso.
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.
Valore complessivo netto del fondo interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione	Determinazione del valore della quota del fondo interno.
Volatilità	Livello probabile delle variazioni del valore della quota del fondo interno; più le variazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contraente versa a Generali Italia un premio (→ Definizioni) e Generali Italia, al decesso dell'assicurato, paga al beneficiario una prestazione in euro.

Finché l'assicurato è in vita, il contratto si sviluppa in due fasi temporali:

- nella **prima fase**, che inizia dalla data di decorrenza del contratto, il premio è investito in parte in una gestione separata e in parte in un fondo interno; tale fase termina nel **giorno di scadenza del fondo interno (28/02/2031)**, con il reinvestimento del controvalore (→ Definizioni) delle relative quote (→ Definizioni) in un'altra gestione separata;
- nella **seconda fase**, che inizia dal giorno successivo alla scadenza del fondo interno (01/03/2031), il contratto prosegue con l'investimento complessivo in due gestioni separate.

Se il decesso dell'assicurato si verifica:

- nella prima fase, la prestazione si determina in parte in base alla rivalutazione dell'importo investito in gestione separata e in parte in base all'andamento del valore delle quote del fondo interno;
- nella seconda fase, la prestazione si determina in base alla rivalutazione delle somme investite nelle gestioni separate.

Art. 2 Premi e loro investimento

Alla firma del contratto il contraente versa un premio unico. Questo premio è investito, al netto dei costi (→ art. 20), come segue:

- 80% nel fondo interno "**Generali Opportunità Bond 3.0**",
- 20% nella gestione separata "**Royal Fund**".

Non sono ammessi premi unici aggiuntivi.

Generali Italia, quando investe la parte del premio in quote del fondo interno, comunica al contraente:

- la data di decorrenza del versamento e il relativo giorno di riferimento (→ art. 7)
- il numero delle quote assicurate nel fondo interno e il valore unitario (→ Definizioni) della quota.

La parte del premio investita in gestione separata "Royal Fund" va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo è indicato in polizza (→ Definizioni).

Alla scadenza del fondo interno, il controvalore delle quote del fondo stesso, che Generali Italia reinveste nella gestione separata "Gesav" (→ art. 8), va a costituire un ulteriore capitale assicurato. Tale importo è indicato in appendice (→ Definizioni).

Art. 3 Prestazione e garanzia

Al decesso dell'assicurato Generali Italia **paga un capitale**

- se il decesso avviene nella prima fase del contratto: pari al valore del contratto (→ art. 4) alla data del decesso, a cui si aggiunge un incremento dello 0,2% sul valore in quote del fondo interno;
- se il decesso avviene nella seconda fase del contratto: pari al valore del contratto alla data del decesso.

Solo la parte investita in gestione separata "Royal Fund" e in gestione separata "Gesav" è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al relativo capitale assicurato (→ art. 2). In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 19, servizio "Pianifica" → art. 9), ciascun capitale assicurato è riproporzionato.

La garanzia **non opera** per la parte investita in quote del fondo interno.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondo interno).

Nella prima fase, il valore del contratto è la somma di:

- a. **valore in gestione separata:**
capitale investito in gestione separata "Royal Fund", comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)
- b. **valore in quote del fondo interno:**

capitale investito in quote del fondo interno alla data di valutazione o di evento (per es. decesso, riscatto, riallocazione), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 7)

- c. eventuali somme non ancora investite alla data di valutazione, al netto dei costi.

Nella seconda fase, il valore del contratto è pari al capitale complessivamente investito nelle gestioni separate “Royal Fund” e “Gesav”, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola, fino alla data di valutazione.

Art. 5 Clausola di rivalutazione

CATTOLICA OBIETTIVO RENDIMENTO prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti nelle gestioni separate “Royal Fund” e “Gesav”, in base al relativo rendimento. La rivalutazione avviene secondo i criteri indicati di seguito e nei Regolamenti, disponibili in allegato (→ Allegato 2 e Allegato 3) e sul sito internet www.cattolica.it.

Misura annua di rivalutazione

Per ognuna delle gestioni separate è pari al rendimento della gestione stessa diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 20), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; comunque, in caso di decesso dell'assicurato, per effetto della garanzia (→ art. 3), per ognuna delle gestioni separate il capitale assicurato rivalutato non può essere inferiore al relativo capitale assicurato iniziale (→ art. 2), riproporzionato per effetto di eventuali pagamenti parziali (riscatto parziale → art. 19, servizio “Pianifica” → art. 9).

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento delle gestioni separate, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a ottobre 2024, alla ricorrenza di ottobre 2025 l'anno considerato va dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025.

Per il calcolo del valore in gestione separata, l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se la data di valutazione è il 15 ottobre 2025, l'anno considerato va dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025.

Rivalutazione annuale

Per la gestione separata “Royal Fund”:

- ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionato per effetto di eventuali pagamenti parziali (riscatto parziale, servizio “Pianifica”), è rivalutato come descritto sopra.

Per la gestione separata “Gesav” (nella seconda fase del contratto):

- alla prima ricorrenza annuale successiva al 28/02/2031, il capitale assicurato determinato al 28/02/2031 per effetto del reinvestimento del controvalore delle quote del fondo interno, e riproporzionato per effetto di eventuali pagamenti parziali (riscatto parziale, servizio “Pianifica”), è rivalutato per il periodo, inferiore all'anno, compreso tra il 28/02/2031 e la ricorrenza annuale successiva;
- ad ogni successiva ricorrenza annuale, il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionato per effetto di eventuali pagamenti parziali (riscatto parziale, servizio “Pianifica”), è rivalutato come descritto sopra per la gestione separata “Royal Fund”.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in gestione separata, il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente si rivaluta per il periodo, inferiore all'anno, che va da tale ricorrenza fino alla data di valutazione (pro-rata).

Esempio 1

Per un contratto stipulato il 10/10/2024, con pari data di decorrenza, la parte del premio investita in gestione separata “Royal Fund” (capitale assicurato) si rivaluta per la prima volta alla ricorrenza annuale del 10/10/2025 come segue:

- premio versato: € 10.000,00; parte di premio investita in gestione separata: $(€ 10.000 - € 60 \text{ costi sul premio}) \times 20\% = € 1.988$
- ipotesi di rendimento della gestione separata “Royal Fund” alla ricorrenza annuale del 10/10/2025: 4,00%
- misura annua di rivalutazione al 10/10/2025: $4,00\% - 1,30\% \text{ (valore trattenuto)} = 2,70\%$
- capitale rivalutato al 10/10/2025: $€ 1.988,00 \times (1 + 2,70\%) = € 2.041,68$

Le successive rivalutazioni avvengono alla ricorrenza annuale del 10/10/2026, 10/10/2027, e così via.

Esempio 2

Per lo stesso contratto dell'Esempio 1, se:

- alla ricorrenza annuale del 10/10/2030 il capitale assicurato in gestione separata "Royal Fund" è di € 2.332,59
 - e al 28/02/2031 il controvalore delle quote del fondo interno reinvestito in gestione separata "Gesav" è di € 9.195,00
- alla ricorrenza annuale del 10/10/2031 il contratto si rivaluta come segue:

- a) per la parte investita in "Royal Fund"
- ipotesi di rendimento della gestione separata "Royal Fund" alla ricorrenza annuale del 10/10/2031: 3,70%
 - misura annua di rivalutazione al 10/10/2031: 3,70% - 1,30% (valore trattenuto) = 2,40%
 - capitale rivalutato al 10/10/2031: € 2.332,59 x (1 + 2,40%) = € 2.388,58
- b) per la parte investita in "Gesav"
- ipotesi di rendimento della gestione separata "Gesav" alla ricorrenza annuale del 10/10/2031: 2,90%
 - misura annua di rivalutazione al 10/10/2031: 2,90% - 1,30% (valore trattenuto) = 1,60%
 - numero di giorni tra il 28/02/2031 e il 10/10/2031 = 220 (su base 360)
 - capitale rivalutato al 10/10/2031: € 9.195,00 x ((1 + 1,60%)^(220/360)) = € 9.284,63

Il valore del contratto alla ricorrenza annuale del 10/10/2031 è di € 11.673,21 (= € 2.388,58 + € 9.284,63).

Esempio 3

Per lo stesso contratto degli Esempi 1 e 2, se il contraente richiede una valutazione del valore del contratto al 01/12/2031, il contratto si rivaluta fino a tale data come segue:

- a) per la parte investita in "Royal Fund"
- ipotesi di rendimento della gestione separata "Royal Fund" a dicembre 2031: 3,80%
 - misura annua di rivalutazione al 01/12/2031: 3,80% - 1,30% (valore trattenuto) = 2,50%
 - numero di giorni tra il 10/10/2031 e il 01/12/2031 = 51 (su base 360)
 - capitale rivalutato al 01/12/2031: € 2.388,58 x ((1 + 2,50%)^(51/360)) = € 2.396,95
- b) per la parte investita in "Gesav"
- ipotesi di rendimento della gestione separata "Gesav" a dicembre 2031: 3,00%
 - misura annua di rivalutazione al 01/12/2031: 3,00% - 1,30% (valore trattenuto) = 1,70%
 - numero di giorni tra il 10/10/2031 e il 01/12/2031 = 51 (su base 360)
 - capitale rivalutato al 01/12/2031: € 9.284,63 x ((1 + 1,70%)^(51/360)) = € 9.306,83

Il valore del contratto al 01/12/2031 è di € 11.703,78 (= € 2.396,95 + € 9.306,83).

ATTENZIONE: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Generali Italia.

Art. 6 Calcolo del numero di quote del fondo interno

Il numero di quote derivante dal premio versato si calcola dividendo la parte di premio investita in quote, al netto dei costi, per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Esempio

Per un contratto stipulato l'08/10/2024, con premio di € 10.000,00 versato nello stesso giorno, il numero di quote si calcola come segue:

- premio investito nel fondo interno: (€ 10.000 - € 60 costi sul premio) x 80% = € 7.952
- ipotesi di valore unitario della quota nel giorno di riferimento (10/10/2024): € 15
- numero di quote derivante dal premio: € 7.952 / € 15 = 530,13

ATTENZIONE: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Generali Italia.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore della quota → Definizioni) è effettuata ogni giorno, eccetto il sabato e i giorni festivi. Il giorno di riferimento è così determinato:

Premio: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva (→ art. 16).

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 13); se il decesso è precedente o coincidente con il 28/02/2031 e il secondo giorno successivo al ricevimento della richiesta di pagamento con documentazione completa cade dopo il 28/02/2031 (data di scadenza del fondo interno), il giorno di riferimento è l'ultimo giorno di valorizzazione coincidente o antecedente tale data.

Riscatto, recesso (→ artt. 18 e 19): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta di riscatto; se la richiesta è precedente o coincidente con il 28/02/2031 e il secondo giorno successivo alla richiesta cade dopo il 28/02/2031 (data di scadenza del fondo interno), il giorno di riferimento è l'ultimo giorno di valorizzazione coincidente o antecedente tale data.

Servizio "Pianifica" (→ art. 9): terzo giorno di valorizzazione successivo alla ricorrenza annuale del contratto; per l'anno 2031, se la ricorrenza annuale del contratto è precedente o coincidente con il 28 febbraio e il terzo giorno successivo alla ricorrenza annuale cade dopo il 28/02/2031 (data di scadenza del fondo interno), il giorno di riferimento è l'ultimo giorno di valorizzazione coincidente o antecedente tale data.

Servizio di riallocazione (→ art. 8): per il disinvestimento del fondo interno, l'ultimo giorno di valorizzazione coincidente o antecedente il 28/02/2031 (data di scadenza del fondo interno).

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito internet www.cattolica.it.

Servizi inclusi nel contratto

Il contratto prevede i seguenti servizi:

- servizio di riallocazione (→ art. 8): attivo senza costi aggiuntivi,
- servizio "Pianifica" (→ art. 9): attivabile dal contraente, senza costi aggiuntivi.

Art. 8 Servizio di riallocazione

Il fondo interno "Generali Opportunità Bond 3.0" prevede una data di scadenza fissata al 28/02/2031, come indicato nel relativo Regolamento disponibile in allegato (→ Allegato 1) e sul sito internet www.cattolica.it.

Al 28/02/2031, Generali Italia effettua il servizio di riallocazione del valore in quote tramite due operazioni:

1. **disinveste** l'intero valore in quote del fondo interno (→ art. 4) e ottiene così un controvalore in euro,
2. nello stesso giorno, **investe** tale controvalore nella gestione separata "Gesav".

Il servizio non prevede costi aggiuntivi.

Con la riallocazione:

- il contratto risulta investito al 100% in gestione separata: in parte nella gestione separata "Gesav" e in parte nella gestione separata "Royal Fund",
- l'investimento nella gestione separata "Gesav" determina un ulteriore capitale assicurato (→ art. 2).

Generali Italia comunica al contraente l'avvenuta riallocazione con appendice disponibile nell'Area riservata del sito internet www.cattolica.it.

Art. 9 Servizio "Pianifica": pagamenti programmati

È un piano di riscatti programmati, per pagare una volta l'anno l'importo stabilito dal contraente. A tali operazioni non sono applicati i costi per riscatto (→ art. 20). Il servizio può essere attivato all'emissione del contratto o in un momento successivo.

Importo pagabile

Quando viene attivato il servizio, il contraente indica quale importo desidera ricevere al netto della tassazione e il conto corrente da utilizzare per il pagamento. L'importo deve essere:

- minimo € 1.000
- massimo il 10% del valore del contratto, cioè la somma di:
 - o parte in quote (presente solo nella prima fase del contratto), calcolata sull'ultima valorizzazione delle quote alla data della richiesta
 - o parte in gestione separata, comprensiva della rivalutazione (→ art. 5) fino alla data della richiesta.

L'importo stabilito è indicato in polizza o in appendice. L'importo pagato anno per anno può non coincidere con quello richiesto, a causa delle possibili variazioni del valore delle quote nei giorni che vanno dall'ordine di disinvestimento al giorno di riferimento (→ art. 7) e per effetto della tassazione.

Esecuzione

A ogni ricorrenza annuale del contratto, Generali Italia disinveste nella stessa percentuale dal valore in gestione separata e dal valore in quote calcolato nel giorno di riferimento.

Se il servizio è attivato

- alla firma del contratto o nei primi 2 anni: i pagamenti iniziano alla seconda ricorrenza annuale del contratto,
- dal terzo anno in poi: i pagamenti iniziano alla prima ricorrenza annuale successiva alla richiesta.

Il contraente deve chiedere a Generali Italia di attivare il servizio **almeno 30 giorni prima** della ricorrenza annuale in cui iniziano i pagamenti.

Il contraente può chiedere di variare l'importo stabilito al massimo due volte nel corso del contratto, nei limiti indicati.

Durata e disattivazione

Il servizio prosegue fino all'esaurimento del valore del contratto.

Inoltre, il contraente può chiedere a Generali Italia di disattivare il servizio, **almeno 30 giorni prima** della ricorrenza annuale successiva. Non è possibile riattivare il servizio.

Estinzione

Se alla ricorrenza annuale:

- l'importo stabilito è superiore al valore di riscatto residuo del contratto, Generali Italia paga un importo pari al valore di riscatto residuo;
- risulta che, dopo l'operazione, il valore di riscatto residuo è inferiore a € 2.000 o alla metà dell'importo stabilito, Generali Italia paga il valore di riscatto totale.

In questi casi, con il pagamento il contratto si estingue e cessa ogni ulteriore effetto.

Gli importi sono pagati con bonifico su conto corrente intestato al contraente. I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente con appendice.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10 Persone non assicurabili

Non può essere assicurato chi alla firma del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 85 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 11 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione non prevede né limitazioni né esclusioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 12 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo inesatto e in base all'età effettiva la persona risulta non assicurabile (→ art. 10), Generali Italia può risolvere il contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. Se il contraente non effettua la comunicazione è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento delle informazioni fornite. Generali Italia comunque verifica le eventuali variazioni relative alle dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per poter effettuare le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 13 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia¹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato),
- documento di identità e codice fiscale di chi invia la richiesta (se non sono già stati presentati o sono scaduti).

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano sul sito internet www.cattolica.it e nelle agenzie.

Documenti necessari in caso di riscatto:

- autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato², se è persona diversa dal contraente
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze di verifica.

Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'assicurato:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato firmata da un erede³
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁴, da cui deve risultare:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico (ad esempio "Gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali")
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni da quando riceve la documentazione completa; dopo tale termine Generali Italia deve pagare anche gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 14 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il contratto prevede un premio unico.

Importo minimo: € 10.000

Importo massimo: € 500.000 (per ciascun contraente, considerato come somma dei premi su tutti i contratti Cattolica Obiettivo Rendimento)

Gli importi comprendono i costi.

Il contraente versa il premio all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con uno dei seguenti mezzi di versamento:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia, o tramite apposito link inviato dall'intermediario;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁵;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁶;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale⁷ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare il premio in contanti.

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

² L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

³ Vedi nota 2.

⁴ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁵ Vedi nota 5.

⁶ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, e ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁷ In relazione agli assegni bancari o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 15 Durata

Il contratto è “a vita intera”, cioè la sua durata va dalla data di decorrenza indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. riscatto) successive al decesso sono nulle.

Art. 16 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Conclusione

Il contratto è concluso, cioè si perfeziona, quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato il consenso scritto alla proposta di assicurazione. Da questo momento il contraente si impegna a versare il premio.

Entrata in vigore

Se il contratto è concluso e il contraente ha versato il premio, l'assicurazione entra in vigore, cioè inizia ad avere effetto, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza. La data di decorrenza può essere uguale alla data di conclusione del contratto o successiva.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Esempio

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Data di decorrenza	20/10/2024	25/10/2024	20/10/2024
Data di conclusione del contratto	20/10/2024	20/10/2024	20/10/2024
Data di versamento del premio	20/10/2024	20/10/2024	25/10/2024
Entrata in vigore dell'assicurazione	ore 24 del 20/10/2024	ore 24 del 25/10/2024	ore 24 del 25/10/2024

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Art. 17 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 18 Recesso

Il contraente può recedere (diritto di recesso → [Definizioni](#)) **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto (→ art. 16). Entro questo termine deve inviare una raccomandata a Generali Italia⁸ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

⁸ Vedi nota 1.

Dalla data in cui Generali Italia o l'agenzia riceve la raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente il premio versato, diminuito delle spese di emissione del contratto (→ art. 20), indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dalla data in cui Generali Italia o l'agenzia riceve la raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 19 Riscatto dell'assicurazione

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Per chiedere il riscatto, il contraente deve scrivere a Generali Italia⁹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto. È possibile chiedere il riscatto anche in Area Clienti, raggiungibile dal sito internet www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

Riscatto totale

Con il riscatto totale il contratto si estingue e cessa ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto è pari al valore del contratto (→ art. 4) alla data di richiesta, al netto dei costi (→ art. 20).

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote (presente solo nella prima fase del contratto).

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore di riscatto che rimane dopo il riscatto stesso devono essere almeno di € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e della garanzia ad essa collegata.

Il capitale residuo investito in gestione separata continua a rivalutarsi ad ogni ricorrenza annuale come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 20 Costi

Costi sul premio

Diritti di emissione	10 euro
Costi percentuali	0%
Cifra fissa	50 euro

Costi per Riscatto

Se il riscatto è chiesto prima della fine della 6^a annualità: si applica una **percentuale di riduzione** al valore del contratto (→ art. 4). La percentuale di riduzione è così determinata:

⁹ Vedi nota 1.

Riscatto nel corso della 2 ^a annualità	Riscatto nel corso della 3 ^a annualità	Riscatto nel corso della 4 ^a annualità	Riscatto nel corso della 5 ^a annualità	Riscatto nel corso della 6 ^a annualità
2,5%	2,0%	1,5%	1,0%	0,5%

Costi sul fondo interno

Per maggiori dettagli si rinvia al Regolamento del fondo interno, disponibile in allegato e sul sito internet www.cattolica.it, e al rendiconto annuale, disponibile su www.cattolica.it.

Costi sul rendimento delle gestioni separate

Valore trattenuto dal rendimento delle gestioni separate	1,30%
--	-------

Esempio

Se il rendimento della gestione separata "Royal Fund" alla ricorrenza annuale è del 4,00%, la misura annua di rivalutazione è del 2,70% (= 4,00% - 1,30%).

ATTENZIONE: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Generali Italia.

A seguito di iniziativa commerciale, soggetta a disponibilità limitata e valida non oltre il 31/12/2024, il valore trattenuto dal rendimento della gestione separata Royal Fund è ridotto a 0,00% per le prime 6 annualità assicurative del contratto GENERALI OBIETTIVO RENDIMENTO se, nel periodo dal 12/09/2024 al 31/01/2025, non risultano su altri contratti operazioni di riscatto (totale o parziale) che siano:

- effettuate dal medesimo contraente del nuovo contratto GENERALI OBIETTIVO RENDIMENTO, o
- utilizzate per pagare il premio del nuovo contratto GENERALI OBIETTIVO RENDIMENTO (mediante operazioni di compensazione¹⁰ contabile tra gli importi dovuti da Generali Italia agli aventi diritto, anche diversi dal contraente del nuovo contratto GENERALI OBIETTIVO RENDIMENTO, e gli importi dovuti a Generali Italia come premio per il nuovo contratto GENERALI OBIETTIVO RENDIMENTO stesso), o
- accreditate sullo stesso numero di conto corrente bancario da cui proviene il premio del nuovo contratto GENERALI OBIETTIVO RENDIMENTO.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 21 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, con comunicazione scritta a Generali Italia¹¹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, per ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario, è necessario il suo assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹²; quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 22 Cessione, pegno e vincolo

¹⁰ Art. 1241 del Codice civile

¹¹ Vedi nota 1.

¹² Art. 1920 del Codice civile.

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato¹³, se quest'ultimo è persona diversa dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice. La cessione richiede il consenso di Generali Italia.¹⁴

In caso di cessione, il servizio "Pianifica" è disattivato; deve eventualmente essere richiesto di nuovo dal cessionario.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 23 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁵ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 24 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 25 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere solo quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁶. Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 26 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹³ Vedi nota 2.

¹⁴ Art. 1406 del Codice civile.

¹⁵ Art. 1923 del Codice civile.

¹⁶ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

Allegato 1: Regolamento del fondo interno "Generali Opportunità Bond 3.0"

A) Obiettivo e descrizione del Fondo

L'obiettivo del Fondo Interno "Generali Opportunità Bond 3.0" (di seguito "Fondo") è di fornire una crescita del capitale lungo un "Orizzonte di Investimento" fissato al 28 febbraio 2031 (corrispondente ad una durata pari a circa 6 anni dal lancio del fondo).

Il Fondo investe in strumenti di tipo obbligazionario ampiamente diversificati per emittente ed è caratterizzato da un livello di rischio medio-basso.

Il Fondo, costituito da titoli i cui emittenti sono selezionati anche in base a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 della normativa Sustainable Finance Disclosure Regulation - Regolamento (UE) 2019/2088. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità.

Caratteristiche

Attraverso l'investimento in titoli obbligazionari con scadenza concentrata intorno all'Orizzonte di Investimento, il Fondo punta ad offrire con probabilità elevata un rendimento positivo, calcolato alla fine dell'Orizzonte di Investimento in corrispondenza del rimborso dei titoli in portafoglio. Il Fondo potrà investire nelle seguenti classi di attivi:

- Obbligazioni societarie (emesse anche da SPV¹⁷) e governative Investment Grade (rating minimo: BBB-; tale limite di rating si intende al momento dell'acquisto del titolo e non pone vincoli in capo al gestore durante la vita del Fondo)
- Strumenti di mercato monetario e/o quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di tipo monetario, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali
- OICR anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento per quanto riguarda l'Orizzonte di Investimento del Fondo.

Per la realizzazione dell'obiettivo sopra descritto, anche al fine di minimizzare la rischiosità mantenendo elevata la redditività del Fondo, la gestione osserverà le seguenti linee guida:

- 1) Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: Euro. Il fondo potrà investire in maniera residuale (max 30%) in strumenti emessi in dollari USA.
- 2) All'inizio della gestione, le obbligazioni in portafoglio avranno prevalentemente (min 70%) una vita residua compresa tra 5 e 7 anni, calcolata a partire dalla data di lancio del Fondo.
- 3) Nel corso della gestione, i titoli acquistati in sostituzione di quelli venduti avranno una vita residua con data di rimborso coerente con l'Orizzonte di Investimento del Fondo.

In relazione alle caratteristiche del Fondo ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità media annua come indicatore sintetico di rischio che per il Fondo dovrà rientrare nell'obiettivo massimo del 7%, tenuto conto dell'orizzonte temporale dell'investimento. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3 e dalla normativa di attuazione del codice delle assicurazioni private, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del Fondo

Il valore complessivo del Fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del Fondo verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - dividendi/cedole lorde deliberate e messe in pagamento ma non ancora incassate;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;

¹⁷Special Purpose Vehicle: Società che ha per oggetto esclusivo l'acquisto di strumenti finanziari o altre attività finanziarie cedute tipicamente da banche o da altri intermediari finanziari (finanziatori cedenti) e che può utilizzare strumenti derivati per modificare la rischiosità degli attivi ceduti (ad esempio, neutralizzando il rischio di cambio e/o modificando il rischio di credito) emettendo quindi titoli negoziabili sul mercato con caratteristiche di rischio/rendimento che possono essere distinte da quelle degli strumenti di partenza.

- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi, cedole e interessi di competenza del Fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione e alla dismissione delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
 - commissioni di gestione e di overperformance;
 - imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei contraenti;
 - spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
 - spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
 - altri costi di diretta pertinenza;

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del Fondo

Il valore complessivo del Fondo (NAV) viene calcolato in corrispondenza di ogni giorno lavorativo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi, cedole ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione;
- il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla Società, fissate nella misura di 1.30% su base annua, per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- eventuali interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento;
- commissioni gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1.00%.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti C), D), ed E) per il numero delle quote partecipanti al Fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Per limitare le spese di costruzione del portafoglio durante la fase iniziale del periodo di raccolta, la Società si riserva la facoltà di mantenere il valore unitario della quota costante. In ogni caso, questa facoltà potrà essere utilizzata per un massimo di 15 giorni lavorativi.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il Fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con Fondi Interni della Società

Il Fondo interno potrà essere oggetto di fusione o scissione con altri Fondi Interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche simili al presente Fondo e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo incorporato possedute dal contraente, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Il regolamento del Fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti.

I) Liquidazione del Fondo e reinvestimento

La scadenza del Fondo Interno è fissata al 28 febbraio 2031. In tale data il controvalore, calcolato secondo l'ultima quotazione disponibile, verrà liquidato e contestualmente reinvestito da Generali Italia come previsto dalle Condizioni di assicurazione. L'operazione sarà eseguita nell'interesse della clientela, senza alcun onere a carico del contraente e previa specifica comunicazione da parte della Società.

J) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo Interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 2: Regolamento della Gestione separata "Royal Fund"

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato "Gestione speciale ROYAL FUND" o, in forma abbreviata, "ROYAL FUND" (la Gestione Separata). Il Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegabili alla Gestione Separata.

2. La Gestione Separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. Generali Italia (di seguito, la "Società"), nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari prevalentemente di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

4. La Società assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati della Gestione Separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa, perseguendo politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione.

5. La Gestione Separata è dedicata ai prodotti di investimento assicurativi.

TIPOLOGIE E LIMITI DEGLI INVESTIMENTI

6. Gli investimenti devono essere idonei a soddisfare i requisiti di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo. Viene inoltre garantita un'adeguata diversificazione e dispersione a livello di macro-classe di attivi, di emittente e di settore così da contenere gli impatti sul rendimento del portafoglio.

7. Gli attivi della Gestione Separata possono appartenere alle seguenti tipologie di investimento:

Investimenti in liquidità e altri strumenti assimilabili

La categoria comprende principalmente investimenti diretti e indiretti in cassa e strumenti di breve e brevissimo termine a essa assimilabili.

Investimenti in titoli di debito e valori assimilabili

La categoria comprende principalmente investimenti diretti e indiretti in:

- titoli di debito emessi o garantiti da stati sovrani, enti locali, agenzie governative, enti sovranazionali;
- titoli di debito emessi o garantiti da società private;
- titoli di debito per i quali il pagamento di interessi e/o capitale sia garantito da un pool di attivi identificati, prestati ad aziende, finanziamenti infrastrutturali, leveraged loans, private debt e strumenti assimilabili.

L'investimento in questa categoria punta a una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

Gli investimenti sono selezionati utilizzando una metodologia che, attraverso analisi qualitative e quantitative delle principali variabili macroeconomiche, la valutazione delle prospettive future sulle aree geografiche, sui settori merceologici, sulle valute e sul merito di credito, anche attraverso la valutazione del rating di mercato e interno, delinea le aspettative future del mercato e seleziona gli emittenti e le singole emissioni che abbiano dei fondamentali di maggiore interesse.

Investimenti in titoli di capitale e altri valori assimilabili

La categoria comprende investimenti diretti e indiretti in titoli di capitale emessi da società private, quotati o non quotati su mercati regolamentati, incluse le partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures. Gli investimenti sono selezionati attraverso un'analisi degli scenari macro economici e delle prospettive future sulle aree geografiche, sui settori merceologici e sulle valute, con particolare attenzione a parametri qualitativi e quantitativi di andamenti passati e valutazioni prospettiche su orizzonti temporali fissati.

Investimenti in valori del comparto immobiliare

La categoria comprende investimenti diretti e indiretti in immobili e terreni, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore, fatta esclusione degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa.

Gli investimenti immobiliari sono selezionati privilegiando prodotti di elevata qualità immobiliare e in grado di generare flussi di cassa stabili e a lungo termine.

Investimenti in strumenti alternativi

La categoria comprende, tra gli altri, investimenti diretti e indiretti in private equity, hedge funds, derivati, crediti d'imposta, prestiti su polizze.

Con riferimento alle categorie sopra elencate, per investimenti indiretti si intendono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

8. Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

TIPOLOGIA	LIMITE
Investimenti in liquidità e altri strumenti assimilabili	Massimo 20%
Investimenti in titoli di debito e altri valori assimilabili	Massimo 100%
Investimenti in titoli di capitale e altri valori assimilabili	Massimo 20%
Investimenti in valori del comparto immobiliare	Massimo 40%
Investimenti in strumenti alternativi	Massimo 20%

9. L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso sia per la gestione efficace del portafoglio che per la copertura del rischio.

10. Possono essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

11. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

12. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

13. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

14. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata

16. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 15. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 13 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

17. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

18. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per i Contraenti.

19. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 3: Regolamento della Gestione separata "Gesav"

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%

Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.



cattolica.it